

Allegato A - Disposizioni generali delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale”.

Disposizioni generali

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la procedura di aggiornamento della notifica SA.55836 delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale” del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 – 2020.

Si tratta di investimenti che mirano a promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali e che sono costituiti da “infrastrutture su piccola scala”, che in termini di spesa ammissibile non superano i 260.000 € di investimento totale.

Le operazioni sono attuate sia direttamente dalla Regione che dai G.A.L. nei territori dei Piani di sviluppo locale selezionati in applicazione dell’operazione 19.2.01 “attuazione dei piani di sviluppo locale”.

Riferimenti normativi

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l’esenzione dall’obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 20 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, 45 “Investimenti” e 81 “Aiuti di stato”;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01) e in particolare il paragrafo 3.2 “Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”;
- la Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2015/C 390/05);
- la Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2018/C 403/06);

- il regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014–2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, modificato da ultimo con decisione di esecuzione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021 che approva la richiesta di modifica del Programma presentata il 28.10.2021;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

Condizioni Generali per il riconoscimento dei Contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01) e modificazioni successive e in particolare:

Della Parte I "disposizioni generali" per quanto attiene alle definizioni di cui al:

- Punto 1 che stabilisce si intenda per «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato;
- Punto 7 che indica il «programma di sviluppo rurale», come il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Punto 13 che individua le «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese», quelle imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
- Punto 14 "grandi imprese" imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del reg. (UE) n. 702/2014;
- Punto 15 che definisce «impresa in difficoltà», un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - (a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - (b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente

disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

(c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

(d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

(e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

(i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

(ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Il presente regime e l'attuazione delle tre operazioni sono finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo specifico di cui all'art. 5 "Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale" par. 6, "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" e pertanto rispettano le disposizioni di cui al punto 46 degli orientamenti;

Ai sensi del paragrafo 3.4 "effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto" degli orientamenti il finanziamento solo se la domanda di aiuto è presentata prima dell'avvio del progetto o attività pertinente e deve contenere il nome del richiedente, le dimensioni dell'impresa, la descrizione del progetto o attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario a realizzare il progetto e i costi ammissibili.

Come previsto dai regolamenti sullo sviluppo rurale e dal punto 86 degli orientamenti l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al sostegno, salvo nel caso in cui non sia recuperabile, dal beneficiario ai sensi della normativa nazionale.

Per quanto riguarda le grandi imprese (dimensione ammissibile per i soli enti pubblici) finanziate nell'ambito della 7 4 01 e 7 5 01, con l'eccezione di quelle finanziate nell'ambito dell'operazione 7.6.01, queste sono tenute ad allegare alla domanda un documento contenente un'analisi controfattuale che esponga la situazione con il contributo e in assenza di aiuti, e, se del caso, che valuti anche soluzioni alternative al progetto proposto fornendo al contempo documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.

Dopo aver ricevuto la domanda il soggetto concedente l'aiuto deve valutare quando indicato dal beneficiario per confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto.

Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

Inoltre l'autorità concedente deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto». Pertanto l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

L'aiuto non sarà concesso a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

Gli aiuti di cui al presente regime possono essere cumulati con altri aiuti di stato o con aiuti de minimis a copertura in tutto o in parte degli stessi costi ammissibili, solo se tale cumulo non comporta il superamento del massimale previsto per quella tipologia di costo dalla normativa europea.

Ai fini della trasparenza il presente provvedimento comprensivo degli allegati è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lombardia nella sezione degli aiuti di stato.

Le intensità di sostegno sono compatibili con quanto previsto al capitolo 3.2 .Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali e riguardano nello specifico:

(c) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura per l'operazione 7.4.01;

(d) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala per l'operazione 7.5.01;

(e) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente per l'operazione 7.6.01;

Gli investimenti nell'ambito della presente misura sono ammissibili all'aiuto se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi base – ove tali piani esistano – e devono essere conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale.

L'aiuto nell'ambito dell'operazione 7.6.01 è concesso per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale

Sono ammissibili i seguenti costi:

(a) i costi per la stesura e l'aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;

(b) i costi per investimenti materiali e immateriali;

(c) i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico; i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

(d) anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all'aiuto di cui al punto (644), lettera e).

Le intensità di sostegno per le attività delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale", sono compatibili con quanto previsto al punto 649.

I progetti finanziati non sono generatori di entrate.

Gli investimenti previsti dai regimi di aiuti notificati non saranno destinati al risparmio energetico e/o alle energie rinnovabili. Essi miglioreranno la qualità dei servizi turistici e l'accessibilità alle aree rurali e

serviranno alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, favorendo lo sviluppo locale nelle aree rurali.

Il Bilancio complessivo delle operazioni è di 14.500.000 @dei quali, 43,12% dal FEASR e per il 56,88% con risorse nazionali, così suddivisi:

7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale 3.000.000 €

7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali 9.000.000 €

7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale” 2.500.000 €

Il presente regime si applica fino al 31.12.2025 in ottemperanza all’art 65 del reg. (UE) n. 1303/2013 come modificato dal reg. (UE) 2020/2220.

L’Autorità emanate l’aiuto assicura che in caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e sviluppo rurale, adeguerà il presente regime alle nuove disposizioni.